

Il danno all'ambiente nel T.U. tra interesse diffuso e posizioni soggettive

Luca Prati

Le massime, i principi

**I. Corte di Cassazione Penale sez. III, sentenza 15 gennaio 2007, n. 554
Pres. E. Papa – Rel. C. Squassoni**

Danno ambientale - Risarcimento danni - Associazioni e comitati - Associazioni ecologiste - Legittimazione processuale - Presupposti - Art. 13, Legge n. 349/1986 - C.d. sostituzione processuale.

Le associazioni ambientaliste portatrici di interessi superindividuali possono intervenire nei procedimenti per reati di danno ambientale, con poteri identici a quelli della persona offesa, della quale è però necessario il costante consenso come requisito della loro legittimazione processuale, sicché, ove questo manchi, l'avviso circa la richiesta di archiviazione non è dovuto.

Associazioni e comitati - Associazioni ambientaliste, partecipazione al processo penale - Due differenti istituti - Presupposti di legge - Art. 91 c.p.p.

Sussistono due differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di legge, possano costituirsi parti civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell'art. 91 c.p.p., con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dello intervento stesso.

**II. Corte di Cassazione Penale sez. III, sentenza 3 novembre 2006, n. 36514
Pres. Lupo – Est. Fiale – Ric. Censi ed altri**

Danno ambientale - Soggetto privato - Legittimazione

Anche la persona singola o associata e non solo i soggetti pubblici sono legittimati al risarcimento del danno ambientale in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale.

Il commento

Il danno all'ambiente come bene unitario e la sua tutela da parte degli enti esponenziali di interessi collettivi

Le sentenze offrono lo spunto per alcune considerazioni sul nuovo regime relativo al danno ambientale, così come delineato dal D.Lgs. n. 152/2006 (1).

Tale nuovo regime infatti, per il modo in cui è stato configurato, per le definizioni che introduce di danno all'ambiente e per le scelte di fondo seguite circa i soggetti legittimati a farlo valere, comporta in certa misura un ripensamento del legislatore rispetto alle scelte operate

Nota:

(1) Sulle problematiche sollevate dal nuovo D.Lgs. n. 152/2006, anche per ciò che riguarda i profili relativi al danno all'ambiente, si veda:
– *Commento al Testo Unico Ambientale*, a cura di F. Giampietro, Iposa, 2007

nel 1986, scelte potenzialmente incidenti sulla «natura» stessa del bene oggetto di tutela.

È utile ricordare che il concetto di ambiente cui faceva riferimento il legislatore nella legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, prendeva spunto, come è naturale, dall'elaborazione dottrinale preesistente alla stessa.

Nella dottrina risalente erano infatti individuabili almeno due orientamenti, a seconda che all'ambiente fosse riconosciuto o meno rilievo giuridico quale bene autonomo, soggetto di specifica e separata tutela rispetto alle sue singole componenti.

Al **primo orientamento** si riportavano coloro che concepiscono il concetto di ambiente non in termini unitari, bensì in modo **frazionato**.

Tale dottrina trovava conferma nella disciplina positiva, che, soprattutto in origine, aveva affrontato le questioni ambientali in maniera settoriale e frammentata (2).

Altri autori si erano parzialmente uniti a questa concezione, riferendosi talora alle «utilità sottese» alle leggi di tutela, ovvero ai principi costituzionali enunciati negli articoli 9 e 32 della Costituzione (3).

Al **secondo orientamento** si ascrivevano invece coloro che, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 349/1986, ipotizzavano una **concezione unitaria dell'ambiente**, affermando che l'ambiente debba essere pur sempre inteso come un «diritto dell'uomo, attributo fondamentale della personalità e parallelo dovere di solidarietà sociale» (4).

La legge n. 349/1986 sposava, all'art. 18, una **tutela dell'ambiente nel suo complesso**, certamente inteso come **bene unitario**, anche se non offriva alcuna definizione di tale bene.

La natura del bene ambiente come bene «unitario», collettivo e superindividuale, si rifletteva anche sulla legittimazione ad agire per la tutela del medesimo predisposta dalla legge n. 349/1986, all'interno dello schema generale **dell'azione aquiliana di cui all'art. 2043**, cod. civ..

Tale legittimazione spettava pertanto, oltre che allo Stato, agli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo.

La legittimazione degli enti territoriali era autonoma e disgiunta, non configurandosi in proposito un litisconsorzio necessario tra Stato e ente territoriale (5).

Alle associazioni ambientaliste erano riconosciuti soltanto i seguenti poteri: quello di denuncia, ex art. 18, quarto comma.

Quello di intervento in sede civile e in sede penale, ex art. 18, quinto comma, prima parte, e quello di ricorso in sede amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi dell'ambiente, ex art. 18 quinto comma, seconda parte.

Va peraltro ricordato che gli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale consentono un intervento delle asso-

ciazioni «**portatrici di interessi**» accanto alla persona offesa dal reato, consentendo così alle stesse di rivestire un ruolo nel procedimento penale.

La legge n. 265/1999 (attualmente art. 9, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), aveva poi portato un sostanziale cambiamento nel sistema introdotto dall'art. 18: (6) all'art. 4, comma 3, la norma ha infatti disposto che:

«Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune o alla provincia, conseguenti a danno ambientale.

L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione».

Secondo la Corte di Cassazione l'art. 18 della legge 349 non avrebbe poi né definito un nuovo diritto, né individuato un nuovo bene giuridico meritevole di tutela, ma si sarebbe invece limitato a **ripartire la legittimazione attiva tra i vari soggetti** preposti alla protezione dell'ambiente, bene già tutelabile sulla base del solo art. 2043 del codice civile.

Anche la successiva sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, sentenza 3 febbraio 1998, n. 1087, ha confermato tale approccio interpretativo.

A tale impostazione «olistica» dell'ambiente si aggiungeva poi la teorica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa in tema di **interessi diffusi** e di **interessi collettivi**, secondo cui gli interessi diffusi, che sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o addirittura della comunità nazionale o internazionale, sono privi di tutela giurisdizionale, non

Note:

(2) Si vedano:

- B. Caravita, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2001, pag. 19;
- M. Giannini, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e giurisprudenza*, G. Alpa e M. Almerighi (a cura di), Padova, 1984, pag. 37.

(3) Autore della prima teoria:

- V. Onida, *La ripartizione delle competenze per l'ambiente nella pubblica amministrazione*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1986 pag. 11.

Quanto alla seconda, si veda:

- E. Capaccioli e F. Dal Piaz, *Ambiente (Tutela dell')*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, 1980, pag. 257 e segg.

(4) Si veda:

- Postiglione, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1985, pag. 35

(5) Si veda:

- M. Taruffo, *La legittimazione ad agire e le tecniche di tutela nella nuova disciplina del danno ambientale*, pag. 430

(6) Si veda la legge 3 agosto 1999, n. 265, attualmente abrogata.

L'art. 4, comma 3, è stato recepito dall'art. 9, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

essendo suscettibili di appropriazione individuale, e quindi «adespoti», cioè privi di titolari.

Da un processo di **soggettivizzazione** degli interessi diffusi nascerebbero quindi gli interessi collettivi, suscettibili di tutela giurisdizionale, in quanto trovano titolarità in enti esponenziali capaci di agire, che si distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli associati nell'organizzazione.

Come noto, la Cassazione (7), ha poi statuito che anche la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana, giacché il danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. è quello che si risolve nella **lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale**, e in particolare senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo.

Ne deriva che anche **gli enti esponenziali di interessi collettivi** possono essere danneggiati (in senso proprio) da attività lesive degli interessi di cui sono portatori, e quindi agire per la tutela dei medesimi.

La tutela degli interessi diffusi nel D.Lgs. n. 152/2006

Dalla lettura delle norme di cui agli artt. 299 e segg., D.Lgs. n. 152/2006 si desume ora una **riserva a favore dello Stato, e segnatamente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio**, circa i poteri di tutela preventiva e riparatoria del danno ambientale.

Esso infatti viene visto come l'organo dell'amministrazione centrale che può e deve in prima battuta disporre tutti gli interventi a tutela dell'ambiente, al punto che gli enti territoriali possono in primo luogo sollecitare i poteri dell'organo centrale e poi agire (in via amministrativa) **solo in caso di inerzia o di non condivisione delle decisioni adottate dallo stesso** (8).

L'art. 311, comma 1, individua perciò il titolare delle azioni di risarcimento del danno nello Stato, **attribuendo la legittimazione ad agire solo ed esclusivamente al Ministro dell'Ambiente**, con il patrocinio obbligatorio ed organico dell'Avvocatura dello Stato.

In ossequio a tale impostazione, è stato così affermato da recente giurisprudenza di merito che:

«deve ritenersi assorbente l'iniziativa, autonoma o sollecitata, dell'organo centrale costituito dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio... per espressa dizione dell'art. 311, legge citata, **è il solo Ministero suddetto che può azionare in sede penale il diritto al risarcimento del danno ambientale**, ciò in coerenza con il dato secondo cui gli oneri di intervento, riparazione ecc. appaiono sostenuti in ultima istanza dall'organo centrale e l'art. 318, comma 2, lett. A) della legge n. 152/2006, ha espressamente abrogato, ad eccezione del comma 5,

l'art. 18 della legge n. 349/1986 e successive integrazioni, che al comma 3 prevedeva la legittimazione degli enti territoriali in aggiunta allo Stato per l'azione di risarcimento «del danno anche in sede penale, **per cui allo stato attuale della legislazione è l'organo dell'amministrazione centrale legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale in relazione al danno ambientale**» (9).

Le nuove previsioni normative in tema di legittimazione ad agire potrebbero avere riflessi decisivi sulla qualificazione del danno all'ambiente e sulla natura giuridica del bene tutelato, e creano significative ambiguità.

Il ruolo delle persone fisiche e giuridiche nel D.Lgs. n. 152/2006

Va infatti osservato come la «riserva» in capo al Ministero dell'Ambiente disposta dalla nuova normativa non si presenti poi così assoluta come forse avrebbe inteso in legislatore.

Sebbene sia chiaro, nel nuovo regime, **che i privati non possono agire contro i diretti responsabili per la tutela dell'ambiente**, essi possono pur sempre ricorrere in via giurisdizionale per ottenere il risarcimento del «danno all'ambiente» patito a causa dell'inerzia del Ministero dell'Ambiente in relazione a «qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale». Con ciò quindi essi possono far valere una **responsabilità omissiva**, là dove non possono agire per far valere un comportamento doloso o colposo tenuto con modalità attive.

È inoltre da ritenere che i soggetti in questione possano agire per i riflessi che il danno all'ambiente nel suo complesso arreca alle posizioni soggettive delle persone fisiche e giuridiche diverse dalla Stato.

Note:

(7) Cass. Civ. SS.UU 22 luglio 1999, n. 500, Com. Fiesole c. Vitali, rv. 530533.

(8) All'art. 309 viene quindi tra l'altro previsto che: «Le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantano un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto».

Al successivo art. 310 viene poi previsto che: «I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire ... per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale».

(9) Tribunale di Napoli, sent. 12 gennaio 2007.

Inoltre, come si è già rilevato in altre sedi, mentre la nuova norma stabilisce da un lato il principio generale della titolarità esclusiva in capo allo Stato della pretesa risarcitoria in materia di danno ambientale, dall'altro essa ammette, sul piano concettuale, che anche tutte «**le persone fisiche o giuridiche**», oltre che gli enti espressione della collettività locale, possano in realtà essere «**colpite dal danno ambientale**» in senso stretto (e cioè dal danno all'ambiente così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, diverso dai diritti soggettivi compromessi dal medesimo fatto produttivo del danno ambientale).

A ciò si deve aggiungere come anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la Cassazione abbia ribadito che:

«Il danno ambientale non consiste solo in una «compromissione dell'ambiente» in violazione delle leggi ambientali, ma anche contestualmente in una «offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale», e che pertanto il diritto a costituirsi parte civile spetta anche «alla persona singola o associata» (10).

Anche la decisione del Tribunale di Napoli sopra citata ha affermato che:

«i molteplici profili di valenza del danno all'ambiente secondo l'art. 300 **non escludono in astratto ulteriori connotazioni di danno riconducibili ad altri titolari per i quali, pertanto, non può elidersi in via pregiudiziale la legittimazione attiva degli stessi enti territoriali, di associazioni, singoli o privati**».

La predetta giurisprudenza va nella direzione delle numerose decisioni secondo le quali le associazioni ecologiste, (ancorché non riconosciute ex art. 13, legge n. 349/1986), sarebbero comunque già state legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale e, quindi, a costituirsi parte civile nel processo penale, quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali, territorialmente delimitati, in modo concreto lesi dalla attività illecita (11).

Tali aspetti paiono sempre riguardare i profili soggettivi del «danno all'ambiente» vero e proprio, e non devono essere confusi con la previsione di cui all'art. 313, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, ove viene detto che:

«Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi».

Il legislatore, al comma 7 dell'art. 313, parla infatti del «danno a singoli beni lesi dal fatto produttivo di danno ambientale», come tali **distinti** da quest'ultimo ed oggetto di separata tutela in base alle norme codicistiche ordinarie (12), anche se limita incomprensibilmente l'ambito di tali diritti tutelabili in via ordinaria alla salute ed alla proprietà.

Accanto quindi alla dimensione di interesse diffuso o collettivo del danno all'ambiente, si riaffaccia una concezione di tale istituto **rilevante come vero e proprio diritto dell'individuo**, del quale lo Stato non pare quindi potersi farsi esclusivo portatore, e per cui parrebbe invece residuare una legittimazione attiva degli individui e degli enti che si affianca a quella del soggetto pubblico. Come la «componente soggettiva» del danno ambientale troverà tutela giudiziale nel nuovo regime rimane pertanto un punto aperto.

ta di fatto che la sua riproposizione stride con quello che si vorrebbe essere un tendenziale «monopolio» del Ministero dell'Ambiente nell'attivare l'azione di risarcimento del danno all'ambiente, monopolio per il cui perseguimento si è comunque deciso di espungere gli enti territoriali dai soggetti legittimati a promuovere l'azione di risarcimento del danno all'ambiente.

Note:

(10) Si veda:

- A. Bressan, *Ambiente Consulenza e pratica per l'impresa*, 1997, 12, pag. 992

(11) Si vedano:

- Cass. pen. sez. III, sent. 3 ottobre 2006, n. 1510.

In precedenza, si veda:

- Cass. pen., sez. III, 19 novembre 1996, n. 9837.

(12) *Ex plurimis* Cass. pen. sez. III, sentenza 15 gennaio 2007, n. 554.

Il documento

I. Corte di Cassazione Penale, sez. III- sentenza 15 gennaio 2007, n. 544

- Omissis -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto 22 settembre 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione di un procedimento instaurato a carico di ignoti per il reato previsto dall'art. 51 D.Lgs. n. 22/1997.

L'archiviazione non è stata preceduta dall'avviso ex art. 408, c.p.p. alla associazione «Verdi Ambiente e società

Onlus». Secondo la tesi del Pubblico Ministero, condivisa dal Giudice, il sodalizio poteva solo, a sensi dell'art. 18, Legge n. 349/1986, costituirsi parte civile o, a sensi dell'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia; l'associazione non era facoltizzata ad intervenire nel procedimento con la procedura dell'art. 91 c.p.p. e, di conseguenza, non poteva esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa anche per mancanza del consenso della stessa richiesto dall'art. 92, comma 1, c.p.p..

Per l'annullamento del decreto, ricorre in Cassazione il legale rappresentante della associazione «Verdi Ambiente e società *Onlus*» (riconosciuta a sensi dell'art. 13, Legge n. 349/1986) deducendo violazione dell'art. 408 c.p.p. e formulando censure inerenti alla possibilità del sodalizio di partecipare al processo secondo il disposto dell' art. 91 c.p.p.; tali deduzioni sono fondate.

Deve, innanzi tutto, premettersi come non sia pertinente al caso il richiamo all'art. 9, D.Lgs. n. 267/2000 che mira a disciplinare la cd sostituzione processuale delle associazioni ambientaliste nei giudizi di danno di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia.

Ciò in quanto la problematica che il ricorso pone concerne la verifica dello assunto del Pubblico Ministero, fatto proprio dal Giudice, secondo il quale la legge n. 349/1986 riconosce alle associazioni ambientaliste la unica possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, ma non di esercitare le facoltà della persona offesa.

La conclusione non è condivisibile.

Le associazioni ecologiste, secondo la giurisprudenza prevalente, ancorché non riconosciute ex art. 13 Legge n. 349/1986, sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale e, quindi, a costituirsi parte civile nel processo penale quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali, territorialmente delimitati, in modo concreto lesi dalla attività illecita (*ex plurimis* Cass. sez. terza, sentenza n. 33887/2006).

Inoltre, l'art. 18, comma 5, Legge n. 349/1986 recita che «Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi di danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.....».

La previsione legislativa, introdotta in epoca anteriore alla entrata in vigore del codice di rito 1989, deve essere armonizzata sistematicamente con gli attuali istituti processuali alla luce dell'art. 212 delle norme di coordinamento; quando una legge, in epoca antecedente al 24 ottobre 1989, permette l'intervento nel processo anche al di fuori della costituzione di parte civile, è consentito solo l'intervento nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 91 ss., c.p.p.

Di conseguenza, si deve ritenere che sussistono due differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di legge, possano costituirsi parti civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell'art. 91 c.p.p., con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dello intervento stesso.

Il «costante consenso della persona offesa» è un requisito per la legittimazione processuale degli enti e delle associazioni.

Sul punto, non può condividersi la tesi sostenuta dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta (confortata da una sentenza della Cassazione -Sezione quinta, sentenza n. 2361/1996- che, tuttavia, non affrontava un caso sovrapponibile a quello in esame); secondo questa prospettazione, la Legge n. 349/1986 ha offerto un generale e preventivo consenso alle associazioni, che assecondano l'attività ecologista dello Stato, ad intervenire nel processo per cui quello delle persone offese, previsto dall'art. 92, comma 1, c.p.p., non è necessario in quanto presunto di diritto.

Ora è vero che la Legge n. 349/1986 consentiva l'ingresso nel processo senza la necessità del consenso delle persone offese. Tuttavia, come si è accennato, l'art. 212 delle norme di coordinamento ha espressamente enunciato che tutte le forme atipiche di intervento nel processo siano ricondotte nei «limiti ed alle condizioni» di cui agli artt. 91 ss., c.p.p.; né la Legge n. 349/1986 poteva introdurre, con un consenso generalizzato prestatato a tantum, una eccezione relativa ai requisiti di accesso nel giudizio penale per una figura processuale all'epoca inesistente.

In ragione della inequivoca enunciazione dell'art. 92, comma 1, c.p.p., la Corte ritiene che anche le associazioni ambientaliste, al fine che rileva, necessitino del consenso da parte della persona offesa, se individuabile, o da parte dell'ente territoriale competente.

Nel caso concreto, la associazione «Verdi Ambiente e società *Onlus*» non era legittimamente intervenuta nel procedimento in carenza del necessario consenso della persona offesa per cui l'avviso della richiesta di archiviazione non le era dovuto.

P.Q.M.

- *Omissis* -

II. Corte di Cassazione Penale, sez. III – 3 novembre 2006, sentenza n. 36514

- Omissis -

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con sentenza del 18 maggio 2005 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza 5 luglio 2004 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di C.E., F.G. e P.C. in ordine al reato di cui:

- al D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 151 e 163, per avere - nelle rispettive qualità di direttore generale della Comunità Montana Monti del Trasimeno, direttore ed esecutore dei lavori - eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, opere per la realizzazione di una pista ciclabile in difformità da quanto stabilito da una conferenza di servizi del 17 maggio 1998 e dal documento istruttorio dell'Ufficio urbanistica e beni ambientali della Regione Umbria, procedendo al non autorizzato (ed anzi espressamente vietato) abbattimento di n. 9 pioppi e n. 37 salici - acc. in Castiglione del Lago, il 4 maggio 2001 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda - ordinando la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi e concedendo i doppi benefici - nonché al risarcimento solidale dei danni cagionati alla costituita parte civile W I., da liquidarsi in separata sede.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:

- 1) l'erroneo disconoscimento del legittimo impedimento di esso difensore (occupato in altra attività professionale) a presenziare all'udienza del 18 maggio 2005;
- 2) la intervenuta estinzione del reato, in seguito al rilascio, in data 12 maggio 2005, da parte del Comune di Castiglione del Lago, di un provvedimento di accertamento di compatibilità ambientale, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 *ter*;
- 3) la incongrua affermazione dell'esistenza di continuità normativa tra le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, ed al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181;
- 4) la insussistenza del reato in quanto, negli atti autorizzatori rilasciati per la realizzazione della pista ciclabile, il divieto di abbattimento avrebbe riguardato esclusivamente «le piante di alto fusto in età matura», piante che tuttavia gli esecutori dell'opera avrebbero potuto anche abbattere in carenza di condizioni idonee a consentire spostamenti di percorso;
- 5) la mancanza di prove in ordine all'attribuibilità dei fatti a ciascuno degli imputati;
- 6) il difetto di «*legitimatio ad causam*» della costituita parte civile e l'infondatezza della condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della stessa.

Il difensore della parte civile ha depositato memoria in data 22 settembre 2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve rilevarsi, anzitutto, che non può trovare applicazione il disposto del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 *ter*, poiché - come documentalmente dimostrato dal difensore di parte civile - l'accertamento di compatibilità ambientale emesso in data 12 maggio 2005 dal Comune di Castiglione del Lago è stato «revocato» con successivo provvedimento del 7 luglio 2005, per non essere stato acquisito preventivamente il prescritto parere della competente Soprintendenza. 2. Le deduzioni svolte dai ricorrenti (nel quinto motivo di ricorso) in punto di individuazione delle rispettive responsabilità personali - pur non sussistendo le condizioni per una più favorevole pronuncia nel merito, ex art. 129 c.p.p. - non sono manifestamente infondate. L'impugnata sentenza, però, deve essere annullata senza rinvio, poiché il reato è estinto per prescrizione.

Trattasi, infatti, di contravvenzione accertata il 4 maggio 2001, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni 4 e mesi 6, ex art. 157 c.p. e ex art. 160 c.p., u.c.) - nell'assenza di sospensioni - si è definitivamente compiuto il 4 novembre 2005.

3. In ordine alle statuizioni relative all'azione civile va evidenziato quanto segue:

- questa Corte Suprema, sul presupposto che il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente in violazione di leggi specifiche bensì pure, contestualmente ed inscindibilmente, in una «offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale», ha affermato che la legittimazione a costituirsi parte civile non spetta solo ai soggetti pubblici (attualmente, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 1, essendo stato espressamente abrogata la Legge n. 3439 del 1986, art. 18, titolare esclusivo della

pretesa risarcitoria in materia di danno ambientale è lo Stato nella persona del Ministro dell'Ambiente), in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma anche alla persona singola o associata, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale (vedi Cass. sez. III:19 novembre 1996, n. 9837, Locatela e 23 novembre 1989, n. 16247, Castaldi);

- la parte civile W. I., però, è coinvolta direttamente nella vicenda con profili spiccatamente personali perché, in relazione ai lavori in oggetto, è stata interessata da occupazione di urgenza di un proprio fondo disposta dal Comune di Castiglione del Lago con decreto n. 33810 del 28 dicembre 2000 (vedi verbale in atti di stato di consistenza della relativa area ed immissione dell'Amministrazione comunale nel possesso della stessa);
- la oggettiva illiceità dell'abbattimento delle piante indicate nel capo di imputazione non è revocabile in dubbio, tenuto conto del sicuro contrasto con gli atti autorizzatori rilasciati per la realizzazione della pista ciclabile, evidenziato con motivazione logica, coerente ed esauriente dai giudici del merito. Tale abbattimento cagiona un'alterazione del paesaggio potenzialmente idonea a compromettere, anche sotto il profilo patrimoniale, le caratteristiche del fondo di proprietà della W.;
- ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (vedi Cass. pen. sez. I, 18 marzo 1992, n. 3220; sez. IV, 15 giugno 1994, n. 7008; sez. VI, 26 agosto 1994, n. 9266);
- la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (vedi Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 1999, n. 1045);
- la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (vedi Cass. civ. sez. III, 11 gennaio 2001, n. 329).

Devono confermarsi, pertanto, le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata ed i ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio a favore della costituita parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.050,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

- *Omissis* -